

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1264}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 3 febbraio 1984

Scioglimento degli enti « Ente nazionale di lavoro per i ciechi » e « Istituto nazionale per i ciechi di guerra »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sottoponiamo alla vostra attenzione il problema urgente ed indilazionabile dello scioglimento di due enti di assistenza che, sorti con il chiaro obiettivo di assicurare lavoro ai ciechi, si sono ridotti a distruggere miliardi e posti di lavoro nell'oscuro capitolo delle forniture militari, sul quale ha indagato una apposita commissione interparlamentare nella scorsa legislatura: l'ente nazionale di lavoro per i ciechi (ENLC) e l'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, già Istituto romano.

1) *L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.*

L'ENLC, istituito « per iniziativa dell'Unione italiana ciechi e con la collaborazione dell'Associazione nazionale fra mu-

tilati e invalidi di guerra » (articolo 1 del regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033) « ha per iscopo di assicurare un'occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra » (articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844). Nelle assunzioni del personale vedente, chiamato a prestare servizio presso i laboratori protetti per integrare il lavoro dei ciechi, dovrebbero essere preferiti gli orfani e le vedove di guerra (articolo 2 del regio decreto-legge n. 1844 del 1934).

In realtà, nonostante le citate norme istitutive avessero esteso all'ente tutte le disposizioni di favore, generali e speciali, vigenti per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per l'Opera nazionale orfani di guerra (ONOG); nonostante fosse esente da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e fosse equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale; nonostante sia stato ammesso al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica come gli uffici statali (articolo 1 del regio decreto n. 2033 del 1940), l'ENLC è in crisi cronica e irreversibile. Non sono bastati a sanarla i miliardi di contributi concessi dallo Stato, né il fatto che si trova in regime commissariale dal 1967. È cresciuto di molto il passivo economico mentre sono diminuiti i dipendenti. L'ente ha fallito dunque i fini istituzionali, dal momento che fornisce occupazione precaria a pochissimi ciechi, nessuno dei quali è cieco di guerra, ed a pochi vedenti che non sono certo superstiti di ciechi di guerra: in tutto ridotti oggi a circa 270 unità.

Per altro, lo scopo per cui fu istituito era già sostanzialmente venuto meno con l'affermarsi, dal 1957 in poi, di una legislazione avanzata sulle pensioni e sul collocamento obbligatorio per i non vedenti, nonché con l'approvazione dei decreti attuativi della legge n. 382 del 1975, che hanno disciplinato il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle competenze in materia di assistenza e beneficenza. Orbene, mentre in seguito a tale trasferimento ONOG e ONIG sono state soppresse, UIC e ANMIG sono state privatizzate e molte IPAB trasferite, l'ENLC è sopravvissuto ai processi di fusione e scioglimento degli enti. Ciò per la difficoltà di trovare una soluzione che garantisca la continuità produttiva dei laboratori; costituiti da un calzificio in Napoli, un maglificio ed un calzaturificio in Firenze, una cartotecnica in Roma ed un laboratorio di minuteria metallica in Milano. Di questi, i primi tre sono esclusivamente legati alle commesse militari, quello di Milano solo in parte (per le stellette, mentre la quasi totalità del lavoro consiste nella stampa delle targhette comprovanti il pagamento dell'imposta comunale sui cani, per conto dell'UIC che poi le fa avere ai comuni in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842); infine, quello di Roma ha eseguito produzione cartotecnica per enti pubblici e locali.

L'ente è stato tuttavia regolarmente sottoposto alle procedure preliminari alla soppressione, prevista dalla legge n. 70 del 1975 sul riassetto del parastato. L'apposito comitato parlamentare di indagine, nella seduta del 13 luglio 1977, ha testualmente stabilito che:

a) l'ENLC è un ente morale di diritto pubblico;

b) all'ENLC sono applicabili le disposizioni della legge n. 70 del 1975;

c) l'antieconomicità dell'ente implica un giudizio sfavorevole alla sua sopravvivenza;

d) le funzioni svolte dall'ente sono riconducibili all'assistenza sociale, per cui il trasferimento di tali funzioni alle regioni comporta la soppressione dell'ente.

La natura dell'ENLC e dei suoi dipendenti è stata precisata anche con due sentenze definitive:

a) il Consiglio di Stato, 6ª sezione (n. 158 del 9 maggio 1975) ha stabilito che « le finalità pubbliche dell'ENLC sono di natura essenzialmente assistenziale e di ordine sociale (come si desume dal provvedimento istitutivo regio decreto legislativo 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961) e l'attività economica complementare, da esso svolta mediante la gestione di propri laboratori, è stata prevista esclusivamente in funzione del perseguimento delle anzidette finalità assistenziali, ma non costituisce fine a se stesso, come per gli enti pubblici economici. L'ente pertanto non è ente pubblico economico, con la conseguenza che ai suoi dipendenti non si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro (come del resto è stato ritenuto dal tribunale di Roma) »;

b) il pretore di Roma, 8ª sezione lavoro (decreto n. 5741 del 22 luglio 1976) ha stabilito che « l'ENLC ha natura di ente pubblico non economico. L'attività economica, svolta dall'ente mediante la gestione di propri laboratori, non è fine a se stessa ma è stata prevista ed at-

tuata in funzione del raggiungimento degli scopi assistenziali. Poiché l'attività dei dipendenti dell'ente è preordinata alla realizzazione dello stesso fine assistenziale e di ordine sociale, sono tutti (sia i dipendenti dei laboratori ubicati in varie città, che quelli della direzione centrale con sede in Roma) da qualificarsi pubblici dipendenti, a prescindere dalla diversa regolamentazione giuridica che l'ente ha inteso in concreto applicare agli uni e agli altri ».

Lo Stato è intervenuto, negli ultimi tempi, con un contributo di un miliardo (legge 27 dicembre 1975, n. 771) e con un altro di due miliardi e mezzo (legge 27 aprile 1981, n. 161). Con quest'ultima legge il Parlamento ha concesso inoltre, per la ristrutturazione dei laboratori, un fondo di dotazione di altri due miliardi e mezzo, imponendo per altro un piano di ristrutturazione condizionato a una relazione governativa « sulle reali possibilità dell'ENLC di corrispondere ai fini di istituto, anche in armonia con i nuovi indirizzi legislativi a favore delle categorie protette » (articolo 3 della legge n. 161 del 1981). Il Governo ha presentato, fin dall'11 ottobre 1982, il disegno di legge n. 2057/S, riproposto ora al Senato (disegno di legge n. 277 del 3 novembre 1983). In esso si afferma la necessità della « cessazione di una gestione costretta a continuo, crescente indebitamento » e si propone la « alienazione su libero mercato dei complessi aziendali », profilando il passaggio allo Stato solo per gli impiegati della sede centrale. Agli operai dei laboratori si consente invece un diritto di prelazione sull'acquisto dei « complessi aziendali », a condizione che si associno in cooperativa. Alle cooperative sarebbero quindi riservate le quote di commesse statali già spettanti all'ente per legge. Insomma, si impone loro l'alternativa secca tra il licenziamento e la ricostituzione in scala minore dell'ente sotto forma di cooperative che dovrebbero continuare a battersi nella giungla delle forniture militari.

La soluzione si rivela non solo incredibile ma altresì inammissibile, perché

incostituzionale. Essa discrimina infatti i lavoratori dell'ENLC da tutti gli altri dipendenti di tutti gli enti di assistenza finora disciolti, ai quali è stata garantita la continuità di lavoro presso lo Stato, le regioni o enti pubblici, purché assunti in base ad atti adottati prima del 24 febbraio 1977; essa discrimina inoltre tra i lavoratori dell'ENLC, perché prevede il passaggio allo Stato solo per gli impiegati e dirigenti centrali e il passaggio alla disoccupazione per gli operai che non aderiscono alle cooperative; essa discrimina infine tra gli stessi lavoratori dell'ENLC, imponendo la formazione di cooperative economicamente realizzabili solo in quelli di Firenze e, forse, Napoli, ma non in quelli di Roma e Milano che occupano pochissime unità di personale. Non solo. Tale soluzione introduce un'ulteriore ingiustificata discriminazione tra le aziende concorrenti agli appalti statali, attribuendo arbitrariamente a società private una riserva sulle commesse.

L'ente, nel frattempo, ha diminuito il lavoro e non assicura la paga ai dipendenti; ventilando ipotesi di ricorso alla cassa integrazione guadagni che, oltre a non essere applicabile per un ente pubblico di assistenza, scaricherebbe sulla collettività a tempo indefinito un onere tanto rilevante quanto inutile.

Dalla situazione esposta discende la correttezza costituzionale, la legittimità e insieme l'economicità e l'urgente necessità dell'unica soluzione realizzabile: la soppressione dell'ente con il trasferimento dei dipendenti, articolati per contingenti e previa formazione di apposite tabelle di equiparazione e di appositi corsi di riconversione, ai ruoli speciali dello Stato istituiti per i dipendenti provenienti dagli enti soppressi, oppure alle regioni e agli enti locali, oppure agli enti pubblici non economici e — per i soli cartotecnici di Roma — all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

I rilevanti patrimoni mobiliari e immobiliari, comprese le aree nel quartiere Tuscolano in Roma e nel quartiere Lippi in Firenze sottratte a tentativi di speculazione edilizia dal tempestivo intervento degli enti locali, sono destinati alle re-

gioni competenti per territorio; esclusi il laboratorio cartotecnico, attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, e la sede centrale di via Quattro fontane in Roma, trasferita all'Ufficio liquidazioni a copertura delle passività accumulate.

2) *L'Istituto nazionale per i ciechi di guerra.*

L'INCG, istituito con regio decreto 10 agosto 1928, n. 1194, ed eretto in ente morale con regio decreto 30 novembre 1942, costituisce in realtà la nuova denominazione assunta dall'Istituto romano per i ciechi di guerra istituito con regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1900, in occasione delle modifiche allo statuto imposte dall'avvenuta soppressione dell'ONIG (ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, n. 51).

Compiti dell'istituto, secondo l'articolo 2 dello statuto, sono:

« a) la rieducazione e l'avviamento al lavoro dei ciechi di guerra;

b) l'assistenza morale, intellettuale, economica e sanitaria a favore dei ciechi di guerra e, nei limiti delle possibilità, delle loro famiglie;

c) l'assistenza economica e sanitaria integrativa, nei limiti delle possibilità, a favore delle vedove e degli orfani dei ciechi di guerra;

d) l'istituzione di pensionati, case di riposo e di soggiorno per accogliere i ciechi di guerra privi di assistenza familiare ed ospitare temporaneamente quelli di passaggio;

e) la gestione di aziende a carattere industriale al fine di ricavare i mezzi occorrenti al funzionamento dell'ente e l'impianto di laboratori per il collocamento al lavoro dei ciechi di guerra ».

L'erezione in ente morale da parte dello Stato, le finalità di interesse pubblico perseguite, l'incisiva ingerenza ed i penetranti controlli da parte dello Stato tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri, il godimento delle disposizioni di favore per le IPAB e di sovvenzioni da parte

degli enti locali, sono gli elementi che consentono l'inserimento dell'istituto tra le istituzioni pubbliche di assistenza. Anche in questo caso, come per l'ENLC, l'attività economica complementare svolta mediante la gestione di un laboratorio maglificio annesso alla sede di via Parenzo in Roma, è strumentale alla realizzazione degli scopi assistenziali e non è fine a se stesso.

La natura pubblica dell'istituto è stata, tra l'altro, sancita con sentenza 18 giugno 1983 del tribunale di Roma, sezione fallimentare, che ha pertanto rigettato alcuni ricorsi per la dichiarazione dello stato di insolvenza proposti contro l'istituto.

La realtà è che l'istituto si è sempre più inserito nel mercato delle commesse militari, tanto da essere ampiamente citato nei lavori della Commissione di indagine richiamata all'inizio di questa relazione. Ed ha accumulato, così, naturalmente, un *deficit* enorme, comprensivo delle retribuzioni non pagate ai pochi impiegati, mentre i circa 60 lavoratori del maglificio sono da anni nella illegittima situazione di cassa integrazione e rischiano di essere altrettanto illegalmente licenziati.

L'unica utile funzione residua dell'istituto è rimasta, anche grazie alle suore che ivi prestano la loro opera, quella dell'assistenza e dell'ospitalità ai ciechi di guerra, soprattutto romani, ed alle loro iniziative associative, cooperativistiche e ricreative. Funzione che può e deve essere mantenuta ed assolta a cura dell'ente locale.

Si impone dunque per l'INCG la medesima soluzione qui prevista per l'ENLC: la soppressione dell'istituto con il trasferimento dei dipendenti, per contingenti e con tabelle di equiparazione e corsi di formazione, ai ruoli speciali dello Stato o alle regioni o al parastato. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare, costituito — tra l'altro — da un'area al viale Castrense, una palazzina a via Stresa, oltre la sede con i macchinari del laboratorio, è destinato alla regione Lazio, con la sola eccezione dei beni costituenti la sede di via Parenzo; questa viene destinata direttamente al comune di Roma affinché adi-

bisca l'edificio, che per il suo valore architettonico è stato sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei beni culturali, all'organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali per i grandi invalidi, con particolare riguardo ai primi destinatari dell'istituto: i ciechi di guerra e insieme a loro i ciechi per cause e per fatti di guerra o per servizio militare; continuando ad assolvere alla importante funzione di assistenza morale, di punto d'incontro e di sostegno delle loro varie iniziative individuali e collettive.

Si tratta, in definitiva, della stessa soluzione già adottata per la ex « Casa nazionale del grande invalido » (del Galluzzo, in Firenze) e per la ex « Casa di riposo e patronato per i ciechi di guerra » (Mirabello in Milano), già soppresse e trasferite agli enti locali con il mantenimento delle originarie finalità sostanziali, sia pure in modo non esclusivo.

L'evidente e strettissima affinità di natura e di vicende con l'ENLC consiglia e consente di proporre una soluzione organica valida per entrambi gli enti.

Onorevoli deputati, la soluzione qui proposta, articolata e definitiva, consente di sciogliere complessivamente la delicata questione adottata per la liquidazione di altri enti di assistenza, con la minore spesa possibile.

Si fa notare, inoltre, che la liquidazione viene avocata all'apposito Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, al fine di garantire correttezza ed uniformità di impostazione; a tale Ufficio vanno tutti i beni non trasferiti alle regioni, al comune di Roma e all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, tra i quali la sede centrale dell'ENLC, una palazzina in via Quattro fontane, 14; ad esso sono trasferiti anche gli stanziamenti previsti dalla legge n. 161 del 1981 per il fondo di dotazione per il piano di ristrutturazione dei laboratori, di due miliardi e mezzo, non ancora utilizzati; ciò allo scopo di far fronte alle passività accumulate. L'uso di tale collaudata struttura garantisce infine una notevole economia rispetto alla costosa soluzione di cui al disegno di legge n. 277,

che prevede una indefinita gestione liquidatoria da parte del commissario straordinario in carica, assistito da una pletorica commissione di esperti, con oneri aggiuntivi a carico della gestione.

Gli attuali commissari straordinari vengono mantenuti in carica per il tempo strettamente necessario a presentare il rendiconto e a garantire l'amministrazione provvisoria, comunque non oltre sei mesi, che è il termine per il trasferimento effettivo del personale alle amministrazioni di destinazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica. L'esperienza della mobilità del personale proveniente dagli enti finora soppressi, in assenza di una organica disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza durante tali processi, ha suggerito infine la formulazione degli articoli 7 ed 8, per consentire soprattutto la tutela dei dipendenti che cessino dal servizio nel periodo tra lo scioglimento dell'ente e il nuovo inquadramento.

Un'ultima annotazione riguarda il trasferimento del personale; si ammette alla mobilità solo il personale in servizio alla data di soppressione degli enti in base ad atti adottati entro il 10 ottobre 1982, ovvero entro il giorno precedente la comunicazione ufficiale del disegno di legge governativo n. 2057 di scioglimento dell'ENLC, dal momento che si presume discenda da quell'atto un impedimento a qualsiasi nuova assunzione da parte del commissario. La medesima decorrenza si ritiene corretto mantenere anche per il trasferimento del personale dipendente dall'INCG, a tale data già in grave crisi finanziaria; così come non si ritiene opportuno inserire nei contingenti di mobilità i circa venti ciechi di guerra, per lo più anziani, che hanno svolto attività di tirocinio e avviamento lavorativo presso il laboratorio maglificio dell'istituto: è certamente preferibile e più dignitoso, anche per loro, che i nobili fini per cui era stato istituito il glorioso Istituto siano mantenuti e realizzati dall'ente locale, garantendo loro una continuità di relazioni sociali e comunitarie essenziale per un

inserimento sociale fatto non solo di pensioni e di sussidi.

Con questo auspicio ci permettiamo sottoporre all'attenzione e all'approvazione dei colleghi la nostra proposta, certi della sua correttezza costituzionale, amministrativa ed economica (rispetto ad altre soluzioni più dispendiose tra cui, più dispendiosa di tutte, anzi insostenibile, quella

del mantenimento dell'attuale situazione) e confortati dal consenso dei diretti rappresentanti dei ciechi di guerra, ovvero della categoria più colpita dalla sciagurata inversione e deformazione dei fini delle due istituzioni che oggi non possiamo non sopprimere, nella linea di rigore morale ed economico sostenuta dal Governo, dalla maggioranza e dalle opposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli enti di assistenza « Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (ENLC), istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, allo scopo di assicurare un'occupazione remunerativa ai ciechi idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra, e « Istituto nazionale per i ciechi di guerra » (INCG), già « Istituto romano per i ciechi di guerra », istituito con regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1900, allo scopo di assicurare la rieducazione e l'avviamento al lavoro dei ciechi di guerra, sono soppressi.

Alla liquidazione dei suddetti enti provvede l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro.

ART. 2.

I compiti di assistenza di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 dello statuto dell'INCG, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1981, n. 51, rientrano tra quelli attribuiti ai comuni ed alle comunità montane ai sensi degli articoli 22, 23, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

È altresì attribuita ai comuni, singoli o associati, la produzione e distribuzione, anche mediante convenzioni regionali, delle piastrine metalliche comprovanti il pagamento della imposta sui cani, già delegata all'Unione italiana ciechi con regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, ed eseguita dal laboratorio targhettificio in Milano dell'ENLC.

ART. 3.

Le funzioni di rieducazione ed avviamento professionale di cui al punto *a)* dell'articolo 2 dello statuto dell'INCG e di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, istitutivo dell'ENLC, rientrano tra quelle attribuite alle regioni ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

I beni patrimoniali costituenti i laboratori dell'ENLC in Napoli, Firenze e Milano sono trasferiti, rispettivamente, alle regioni Campania, Toscana e Lombardia.

Gli ulteriori patrimoni, mobiliari e immobiliari, di proprietà dell'ENLC in Roma, Firenze e Bologna sono trasferiti, rispettivamente, alle regioni Lazio, Toscana ed Emilia, ad eccezione dei beni patrimoniali costituenti la sede centrale in Roma, che sono amministrati dall'Ufficio liquidazioni con facoltà di alienarli, e dei beni patrimoniali costituenti il laboratorio cartotecnico in Roma, che sono trasferiti all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'INCG in Roma è trasferito alla regione Lazio, ad eccezione dei beni patrimoniali costituenti la sede di via Parenzo, che sono trasferiti al comune di Roma per i servizi di assistenza morale e materiale ai grandi invalidi, con particolare riguardo ai ciechi di guerra, per cause di guerra, per servizio militare ed ai loro superstiti.

ART. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 il personale in servizio, in base ad atti adottati entro il 10 ottobre 1982, presso gli enti soppressi di cui all'articolo 1, è trasferito e inquadrato, sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, secondo le seguenti destinazioni:

a) il personale della sede centrale dell'ENLC, nei ruoli speciali del Ministero

dell'interno, istituiti ai sensi dell'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 603, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) il personale della sede dell'INCG, nei ruoli speciali della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituiti ai sensi dell'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) il personale del laboratorio cartotecnico in Roma dell'ENLC, nelle categorie del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato;

d) un contingente del personale dei laboratori calzificio in Napoli, maglificio e calzaturificio in Firenze, targhettificio in Milano dell'ENLC e del laboratorio maglificio in Roma dell'INCG, rispettivamente alle regioni Campania, Toscana, Lombardia e Lazio per l'assegnazione ai propri uffici o a quelli degli enti locali, d'intesa con questi, e un altro contingente agli enti pubblici nazionali di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il personale che non avrà trovato collocazione nelle regioni o negli enti pubblici è inquadrato nei ruoli speciali istituiti ai sensi dell'articolo 24-*quinqüies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dalle amministrazioni statali aventi uffici rispettivamente nelle città di Napoli, Roma, Firenze e Milano.

ART. 6.

Il personale di cui alla lettera d) del precedente articolo 5 sarà adibito alle nuove mansioni previa frequenza di uno specifico corso di formazione organizzato o autorizzato dalla regione competente secondo le esigenze dell'Amministrazione destinataria del personale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

Il personale non vedente compreso tra quello di cui al comma precedente potrà essere avviato anche all'attività di centra-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

linista telefonico, previa frequenza di uno specifico corso di formazione organizzato o autorizzato dalla regione competente.

ART. 7.

L'Ufficio liquidazioni provvede anche, in mancanza parziale o totale di copertura finanziaria degli enti soppressi, a trasferire alle amministrazioni competenti all'erogazione del trattamento di fine servizio del personale destinato alle regioni, agli enti pubblici o allo Stato, le quote di indennità di anzianità o liquidazione maturate dal personale alla data di scioglimento degli enti di cui all'articolo 1 in base alle norme vigenti al 31 dicembre 1983 sullo stato giuridico e il trattamento economico negli enti medesimi.

L'Ufficio liquidazioni provvede ad erogare direttamente il trattamento di fine servizio maturato al personale che cessi dal servizio prima del trasferimento dei fondi di cui al comma precedente.

L'amministrazione competente all'erogazione del trattamento di fine servizio del personale destinato alle regioni agli enti pubblici o allo Stato, provvede a liquidare al personale, che cessi dal servizio successivamente al trasferimento dei fondi di cui al primo comma ma prima dell'inquadramento definitivo presso l'amministrazione di destinazione, un acconto sul trattamento dovuto, pari alla somma trasferita dall'Ufficio liquidazioni per il medesimo personale.

ART. 8.

Il personale trasferito è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla gestione previdenziale vigente nell'amministrazione di destinazione, con diritto alla ricongiunzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Il personale che cessi dal servizio prima dell'inquadramento definitivo nell'amministrazione di destinazione, o gli eredi

del dipendente deceduto in tale periodo, possono optare per il trattamento previdenziale vigente nell'ente soppresso, fermo restando il diritto alla ricongiunzione.

ART. 9.

Gli attuali commissari liquidatori degli enti ENLC e INCG restano in carica per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, atte a consentire l'avocazione delle procedure di liquidazione da parte dell'Ufficio liquidazioni.

In attesa che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda al trasferimento effettivo del personale di cui all'articolo 5 alle amministrazioni di destinazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori provvedono all'amministrazione provvisoria del personale medesimo, per assicurare la continuità delle prestazioni, consentire la consegna delle lavorazioni in corso alla data di scioglimento degli enti e la definizione dei rapporti con il personale religioso, disponendo il pagamento a carico delle gestioni di liquidazione delle retribuzioni dovute ai dipendenti e dei relativi oneri previdenziali.

L'Ufficio liquidazioni provvede ad anticipare le somme necessarie per l'amministrazione provvisoria, con apposito prelievo sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Gli stanziamenti di cui alla legge 27 aprile 1981, n. 161, non ancora utilizzati in favore dell'ENLC sono trasferiti al medesimo fondo dell'Ufficio liquidazioni ed il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.